

La stele pompeiana osca di Vibio Adirano *Esperienze preromane del civitatibus legari potest*

1. Nel mondo romano, la capacità di succedere da parte del *corpus incertum* delle *civitates* e dei *municipes* fu introdotta in modo assai prudente e graduale: vi s'interponeva il problema dell'incertezza delle *personae* che avrebbero dovuto succedere, spesso sconosciute nella loro singolarità al testatore e sempre variabili nel loro numero. Non si riusciva a ravvisare, in epoca repubblicana, come tale *corpus incertum* potesse subentrare al *de cuius* e neppure tramite quale mezzo potesse compiere l'accettazione dell'eredità: addirittura l'*Epitome Ulpiani* (forse proponendo una sorta di punto della situazione derivante da un autore del II secolo d.C.) afferma chiaramente che i *municipia* e i *municipes* non potevano essere istituiti eredi: eccezioni, grazie a un senatoconsulto non specificato, ma ovviamente risalente al principato, vi sono solo nei confronti della successione da propri liberti e per coloro che si servono di un fedecommesso, un istituto dichiaratamente più flessibile¹.

Tit. Ulp. 22.5: *Nec municipia nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum corpus est, et neque cernere universi, neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant.*

Le stesse *Regulae Ulpiani* sostengono, tuttavia, in un passo di poco successivo, che le *civitates* possono ricevere per legato, grazie a un provvedimento introdotto dall'imperatore Nerva e perfezionato con maggiore diligenza da Adriano.

¹ La letteratura riguardante il complesso problema dell'esistenza del concetto di persona giuridica è amplissima; per limitarci a ciò che concerne il tema in questione si fa riferimento B. Eliachevitch, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris 1942; F. De Visscher, *La notion du 'corpus' et le régime des associations privées à Rome*, in *Scritti Ferrini*, IV, Milano, 1949, 43 ss.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*², 1 - 2, Milano 1963 e 1967; R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano* 1, Torino 1968; F. M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* (2 voll.), Bari 1971a - 1973; B. Albanese, *Le persone nel diritto romano*, Palermo 1979; M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2000². L. Peppe, *Il problema delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano 2009, 69 ss.; F. Nasti, *Pomponio, Papiniano e Ulpiano in tema di capacità ereditaria delle cd. persone giuridiche (PHaun. de leg. et fideic., verso, lin. 1 - 21)*, in *Index* 39, 2011, 288 ss.; R. Signorini, *Civibus vel collegiis legare. Personalità giuridica e capacità successoria di comunità civiche ed enti associativi tra prassi operative, normazione ed interpretatio giurisprudenziale*, in *Questioni amministrative del Mediterraneo Antico*, Milano 2012, 149 ss.

Tit. Ulp. 24.28: *Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest: idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est.*

Ovviamente il legato è un tipo di disposizione *mortis causa* ben diverso dal testamento, non prevedendo gli aspetti giuridici legati a una vera e propria successione² e quindi dubbi e ostacoli in merito furono superati in tempi più ristretti. La possibilità di ricevere legati, per lo più a scopo di beneficenza³, fu quindi la prima a essere concessa, in particolare perché «il legato, almeno secondo la teoria più antica, ritenuta dai Sabiniani, si acquista senza particolare atto di accettazione»⁴. Successivamente si ebbe un graduale ampliamento delle facoltà di *municipia* e *civitates*, tuttavia le resistenze non furono poche, anche in seguito, così che una generale e indiscussa capacità delle città di essere eredi non venne concessa in tutta l'età classica. Ancora Gaio, in un celebre e dibattuto passo proveniente dal suo commentario all'editto provinciale⁵, trattava le *civitates* come insieme di privati cittadini: afferma Orestano⁶ che in esso «non vi è dunque espresso il concetto di un insieme di persone organizzate, meno ancora quello di un ente collettivo».

Tuttavia, di fronte all'evidenza di testimonianze epigrafiche e letterarie, precedenti al regno di Nerva, che offrono esempi di legati disposti a favore di *civitates* e *municipia*, larga parte della dottrina⁷ – Mommsen per primo⁸ - propose che tale imperatore avesse semplicemente esteso tale possibilità a tutte le *civitates*, mentre tale uso doveva già essere diffuso da tempo, forse addirittura da molto tempo.

Un esempio, tra i tanti, spesso ricordato⁹, è quello della cittadina di Trevi, come riportato da Svetonio:

Suet., *Tib.* 31: *Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viae transferre concederetur, optinere non potuit quin rata voluntas legatoris esset.*

² G. Scherillo (a cura di F. Gnoli), *La successione. Corso di diritto romano*, Milano, 1997; Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento* (a c. di F. Gnoli), Milano 1995.

³ Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 420.

⁴ Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 422.

⁵ D. 50.16.16 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): *Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, 'publicanum' appellamus. nam 'publica' appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur.*

⁶ Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit. 67.

⁷ A partire addirittura da G. Bonfante, *Corso di diritto romano* 6, Milano, rist. 1974, 490 ss. e L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Kaiserreichs*, Leipzig 1891, 377 s.

⁸ Mommsen, *Zur Lehre von den Korporationen* cit. 40 ss.

⁹ Eliachevitch, *La personnalité* cit. 159 ss.

I primi segni di tale apertura, attestati in modo chiaro e databili con una certa sicurezza, risalgono alla primissima epoca del principato, durante la prima metà del I secolo d.C. o fors'anche alla fine del I secolo a.C. Desta interesse in tal senso soprattutto il documento epigrafico del legato di *Titus Helvius Basila*¹⁰, che potrebbe risalire addirittura all'epoca augustea e che, comunque, è stato considerato al massimo di epoca neroniana¹¹. In tale epigrafe si tramanda che il facoltoso *Basila* lasciò al municipio di *Atina* (una cittadina di origini antichissime situata tra il basso Lazio e il casertano)¹² 400.000 sesterzi al fine di distribuire frumento e denaro ai figli degli atinati. Il legato di *Basila* è *per vindicationem*, e quindi a effetti reali.

CIL X, 5056 = ILS 977: *T. Helvio Basilae, qui Atinatibus sestertium CCCC (milia) legavit, ut liberis eorum ex redivo, dum in aetatem pervenirent, frumentum et postea sestertia singula milia darentur.*

Se anche, tramite la testimonianza di fonti come quella del legato di *Basila*, si può ipoteticamente risalire a un'epoca più antica di qualche decennio rispetto a Nerva, o perfino alla primissima fase del principato, non si ha nessuna prova riguardante il periodo repubblicano. Per quanto riguarda i *collegia* e le corporazioni, il cammino è ancora più difficile, lungo e accidentato, dato che Paolo

¹⁰ PIR² H, 67.

¹¹ Sul testo e sulla sua collocazione cronologica, con ipotesi varianti dall'epoca di Augusto a quella di Nerone, ma sempre relative alla prima metà del I secolo d.C., si rimanda particolarmente M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1, *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, 16; A.R. Hands, *Charities and Social Aid in Greece and Rome*, London 1968, 184; F. Jacques, *Le cités de l'Occident romain. Di premier siècle avant J.-C. au sixième siècle après J.-C. Documents traduits et commentés*, Paris 1990, 210; T. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza*, in *SDHI*, 47, 1981, 47 ss.; A. Magioncalda, *Documentazione epigrafica e fondazioni testamentarie Appunti su una scelta di testi*, Torino 1994, 1 ss. propende per l'età di Tiberio o piuttosto di Caligola; Signorini, *Civibus vel collegiis* cit. 158 s., sostiene l'ipotesi di una datazione risalente ad Augusto.

¹² La cittadina di *Atina* si trova al confine tra le attuali regioni Lazio e Campania, in area sannitica. Probabilmente in origine fu una città volsca, posta lungo la strada che congiungeva *Sora* con *Casinum*. Nel IV secolo a.C., quando al limitare della Valle del Liri la crescente potenza dei Sanniti viene in contatto con la presenza romana, la troviamo tra le città della Lega Sannitica, quasi certamente appartenente alla grande tribù dei Pentri, come *Alife*, *Cassino* e *Venafro*. *Atina* aveva un ruolo importante non solo per le vie di comunicazione tra Sannio, Campania e basso Lazio, ma anche per la vicinanza alle miniere di ferro del monte *Meta*. Conquistata dai Romani nel corso delle guerre sannitiche e inserita nella tribù *Terentina*, divenne prefettura e poi municipio. Fornì alla repubblica e all'impero validi amministratori e militari, soprattutto dopo la conclusione della guerra sociale nel 90 a.C. e la definitiva acquisizione della cittadinanza romana: Cicerone la definisce «*Atina madre di molti uomini illustri, tanto che nessuna città d'Italia può dirsi più ricca*» (Cic., dalla *Pro Plancio*). Nell'organizzazione territoriale di Augusto fu inclusa nella *I Regio*, Lazio e Campania.

(D. 34.5.20)¹³ e Ulpiano (D. 40.3.1; D. 40.3.2; D. 36.1.6.4)¹⁴ sostengono che fu permesso ai *collegia licita* di ricevere legati, di ottenere l'eredità degli schiavi da loro affrancati e di ricevere per fedecommesso addirittura dall'imperatore Marco Aurelio: siamo quindi alla metà del II secolo d.C.

2. Dopo quanto accennato, seppure in estrema sintesi, non può che destare interesse, per il giuromanista, oltre che per lo studioso di diritti dell'antichità preromana, un documento epigrafico di notevole rilievo, anche considerata la forte disomogeneità ed ellitticità delle fonti, all'interno del panorama giuridico composito e complesso delle *civitates foederatae*, tra cui Pompei spiccava per la fedeltà nei confronti di Roma e per il fertile intreccio tra le differenti culture¹⁵.

¹³ D. 34.5.20 (Paul. 12 *ad Plaut.*): *Cum senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur: cui autem non licet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum.*

¹⁴ D. 40.3.1 (Ulp. 5 *ad Sab.*) *Divus Marcus omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit; D. 40.3.2 (Ulp. 14 ad Sab.): Quare hi quoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt. D. 36.1.6.4 (Ulp. 4 fideic.): Item si municipes hereditatem suspectam dicant heredes instituti, dicendum erit cogi eos adgnosceret hereditatem et restituere: idemque erit et in collegio dicendum.*

¹⁵ G. Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*. 4, 1938, 363 ss.; Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*. 5, 1939, 161 ss.; C. Letta, *Il rapporto tra strutture di governo epicorie e magistrature municipali di età romana nelle comunità osco-umbre*, in *Abruzzo* 19, 1981, 69 ss.; F. Costabile, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana. Civitates foederatae, coloniae e municipia in Italia Meridionale attraverso i documenti epigrafici*, Napoli 1984, 109 ss.; L. Cerchiai, *Il processo di strutturazione del politico. I Campani*, in *AION (archeol.)* 9, 1987, 41 ss.; M. Torelli, *Le popolazioni dell'Italia antica: società e forme di potere*, in *Storia di Roma*, 1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1988, 53 ss.; M. Torelli, *Il quadro materiale e ideale della romanizzazione*, in *Principi, imperatori e vescovi. Duemila anni di storia a Canosa* (a c. di R. Cassano), Venezia 1992, 608 ss.; E. Gabba, *Le città italiche del I secolo a.C. e la politica*, in *RSI*. 98, 1986, 653 ss. (= in *Italia Romana*, Como 1994, 123 ss.); L. Cerchiai, *Il processo di strutturazione del politico. I Campani*, in *AION (archeol.)* 9, 1987, 41 ss.; E. Campanile, *L'assimilazione culturale del mondo italico*, in *Storia di Roma*, 2.1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1990, 305 ss.; J.-M. David, *La romanisation de l'Italie*, Paris 1994; L. Cerchiai, *I Campani*, Milano 1995; F. H. Massa-Pairault, *La Campanie avant Rome. Recherches actuelles et problèmes* (rec. Cerchiai 1995), in *Dialogues d'Histoire ancienne* 22.1, 1996, 33 ss.; M. Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: Le Latium et la Campanie*, Roma 1998; G. Tagliamonte, *Ordinamenti politici e istituzioni nel Sannio preromano*, in *Cumae. Le conferenze del premio E.T. Salmon* (a c. G. De Benedittis) 3, Campobasso 2000, 57 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di un'interpretazione striografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002; L. Aigner Foresti, *Il federalismo nell'Italia antica (fino all'89 a.C.)*, in *Il federalismo nel mondo antico* (a c. di G. Zecchini), Milano 2005, 83 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di un'inter-*

L'epigrafe di cui si parla venne rinvenuta proprio a Pompei: è una stele in marmo ritrovata alla fine del diciottesimo secolo, quindi durante le prime campagne di scavo, recante un testo piuttosto esteso e assolutamente completo in lingua osca¹⁶, denominato usualmente e in modo piuttosto approssimativo «Testamento di Vibio Adirano».

Il contenuto della testimonianza (tra breve si vedrà perché si parla qui eminentemente del contenuto) risale all'epoca precedente alla guerra sociale, ma successiva alla guerra annibalica, durante la quale l'influenza politica e culturale di Roma nella zona del Sannio, e in quella di Pompei in particolare¹⁷, divenne sempre più massiccia e cogente, senza tuttavia essere un dominio diretto¹⁸. L'epigrafe, perfettamente conservata, è un autentico *unicum* e il testo viene comunemente e, direi, con un notevole margine di sicurezza, fatto risalire a livello redazionale, sulla base di criteri di tipo storico-archeologico, ma anche linguistici (legati in particolare all'uso di formulari e di modalità espressive proprie dell'epoca)¹⁹, alla seconda parte del II a.C., periodo in cui viene datato l'edificio su cui era collocata, la cosiddetta Palestra Sannitica.

Una trentina di anni fa, la datazione del prezioso documento, studiato con grande attenzione dai linguisti e dagli archeologi, tanto quanto pressoché dimenticato dai giusantichisti, fu riconsiderato da Paolo Poccetti, il quale, svolgendo anche un'analisi di carattere epigrafico, giungeva alla conclusione che la chiarezza del *ductus*, così come la distribuzione del testo sul materiale marmoreo era tipica di un periodo notevolmente successivo all'ipotetica redazione: ciò lo portava a credere che l'epigrafe fosse in realtà una copia dell'originale, trascritta, in fase ricostruttiva, verso la metà del I secolo d.C., dopo il devastante terremoto che aveva colpito la città nel 63²⁰. L'epigrafe sarebbe stata ricopiata

pretazione storiografica e dei suoi modelli, Napoli 2002; L. Capogrossi Colognesi, *Pagi, vici e città nell'Italia preromana*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi* (a c. di F.M. D'Ippolito), 2007, 465 ss.; M. Cébeillac Gervasoni, *Les élites politiques locales du Latium et de la Campanie de la fin de la République à Auguste: une revision vingt ans après*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencontre sur l'épigraphie in onore di S. Panciera* (a c. di M.L. Caldelli, G.L. Gregori e S. Orlandi), Roma 2008, 595 ss.

¹⁶ Vetter 11 (E. Vetter, *Handbuch der italischer Dialekte*, Heidelberg 1953); Conway 42; H. Rix, *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen*, Heidelberg 2002, Po3.

¹⁷ A. La Regina, *Appunti su entità etniche e strutture istituzionali nel Sannio antico*, in *AION (archeol.)* 3, 1981, 129 ss.; A. La Regina, *Aspetti istituzionali nel mondo sannitico*, in *Sannio, Pentri, Frentani dal VI al I secolo a.C. Atti del Convegno 10-11 novembre 1980*, Matrice 1984, 17-25.

¹⁸ D. Musti, *La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti internazionali*, in *Storia di Roma*, 1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1988, 527 ss.

¹⁹ P. Poccetti, *Sul formulario dell'epigrafia ufficiale italiana*, in *Athenaeum* 6, 1983, 178 ss.

²⁰ P. Poccetti, *Il testamento di Vibio Adirano*, in *RAAN* 57, 1982, 237 ss.; Id., *Osco tristaamentud: un problema di interferenza linguistica*, in *Incontri linguistici* 8, 1982 s., 150 ss.

con grande cura e su un supporto di tale pregio per una ragione specifica, ossia l'avvento di una fase di recupero culturale delle tradizioni autoctone pompeiane.

La proposta di Poccetti è stata generalmente accolta e rappresenta un interessante spunto di riflessione, anche in relazione ad altri importanti documenti, come la *Tabula Bantina*, riguardo alla rivalutazione, in onore della tradizione e per un senso di spiccato campanilismo, dell'uso della lingua epicorica nel Sud Italia, anche successivamente all'espansione e all'egemonia indiscussa della lingua latina: varie testimonianze²¹ inducono, inoltre, a ritenere che, proprio a Pompei, nel I secolo d.C., si fosse diffuso un autentico gusto colto antiquario per la lingua degli antenati. D'altra parte è stato messo in luce come, a Pompei, dopo un periodo di penetrazione del latino subito dopo la fine della guerra sociale, si sia attuato, progressivo e inarrestabile, il fenomeno della diglossia. Tale rapida modificazione avrebbe d'altra parte innescato un meccanismo di forte orgoglio osco, con il recupero della lingua epicorica soprattutto da parte delle élites pompeiane. Del resto lo stesso fenomeno si ritrova nella *Tabula Bantina*, nella quale l'uso consapevole della lingua osca per un contesto giuridico lancia un messaggio significativo per comprendere il panorama culturale del tempo²²: «la

²¹ Poccetti, *Il testamento* cit. 243 s.; A. L. Prosdocimi, *L'osco*, in *Lingue e dialetti dell'Italia antica (Popoli e civiltà dell'Italia antica, VI)*, Roma 1978, 869 ss.; L. Prosdocimi, *Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia*, in *La cultura italica. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia*, Pisa 19-20 dicembre 1977, 1978, 29 ss.; L. Prosdocimi, *Studi sull'italico*, in *SE* 48-49, 1980, 187 ss.; W. Jongman, *The Economy and Society of Pompeii*, Amsterdam 1988; G. Tagliamonte, *Alcune considerazioni sull'istituto italico della vereiia*, in *La parola del passato* 44, 1989, 361 ss.; P. Poccetti, *Aspetti e problemi della diffusione del latino in area italica*, in *Caratteri e diffusione del latino in età arcaica. Pisa 25-26 settembre 1992*, Pisa (a c. di E. Campanile), 1993, 73 s.; J. N. Adams, M. Janse, S. Swain, *Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the written Word*, Oxford 2002, 145 ss.; A. E. Cooley, *The Survival of Oscan in Roman Pompeii*, in *Becoming Roman, writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West* (a c. di A. E. Cooley), Portsmouth 2002, 77 ss.; G. Guadagno, *La precoce romanizzazione delle aree italiche in età preromana: luoghi comuni*, in *Italica ars. Studi in onore di G. Colonna per il premio 'I Sanniti'* (a c. di D. Caiazza), Piedimonte Matese 2005, 399 ss.; M. Jehne - R. Pfeilschifter, *Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit*, Frankfurt am Main 2006; M. Mahé-Simon, *Les Samnites existent-ils encore à l'époque d'Auguste?*, in *Patria diversis gentibus una? Unità politiche e identità etniche nell'Italia antica. Atti del Convegno Internazionale di Cividale del Friuli 20-22 settembre 2007* (a c. di G. Urso), Pisa 2008, 145 ss. Sul punto, ma decisamente più convinto di un forte contributo anche dal punto di vista contenutistico-giuridico del documento, P. Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane di testi normativi*, in *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica. Atti del I convegno Internazionale sugli Antichi Umbri, Gubbio, 20-22 settembre 2001* (a c. di A. Ancillotti e A. Calderini), Perugia 2009, 165 ss.

²² L. Del Tutto Palma, *La tavola bantina (sezione osca): proposte di rilettura*, Padova-Urbino 1983, 56. Per altre testimonianze vd. anche R. Antonini, *Nuovo latinismo in sannita. Titolo con K. Paarigis che seguita un programma elettorale a Pompei*, in *Oebalus* 1, 2006, 51 ss.

Tabula Bantina assume il ruolo di dato sociolinguistico fondamentale: la presenza di una lingua non latina non è spontanea, ma frutto di un impegno volontario in una prospettiva ideologica in cui la lingua è espressione (e in questo caso anche contenuto) di identità culturale. Di qui il recupero del passato, reso necessario dalla consapevolezza di un 'vuoto' proprio in un settore strettamente tecnico, in un clima di rinascita nazionale». E il messaggio, che i linguisti valutano dal loro punto di vista, deve essere preso in considerazione anche dai giusantichisti, in quanto si trova in non pochi casi l'affermazione di una identità di cultura giuridica che si autodichiara degna di rispetto e che merita un'attenzione rinnovata nella prospettiva della recente riconsiderazione della romanizzazione dell'area sannitica²³.

3. Molto recentemente, nel 2012, ha visto la luce uno scritto di Katherine Mc Donald²⁴: tale lavoro non analizza per nulla il contenuto giuridico del testo, ma si limita a prendere in considerazione l'aspetto linguistico e, più ancora, archeologico-epigrafico della stele. Seguendo un'idea di Crawford, che aveva notato come nella parte superiore il lato di 'aggancio' dell'epigrafe fosse in realtà danneggiato e incompleto, ma anche che il *ductus* e le caratteristiche tecniche potessero essere comparate con un alto grado di compatibilità con varie altre incisioni del II a.C.²⁵, la Mc Donald arriva alla conclusione che il documento potrebbe essere anche l'originale²⁶, non una copia del I secolo d.C. Il danno al lato superiore dimostrerebbe anzi che, dopo il disastroso terremoto a Pompei, esso non sarebbe affatto stato esposto in bella mostra in luogo pubblico a vanto della tradizione locale, ma che sarebbe stato semplicemente usato come ottimo materiale di recupero, magari in una posizione o con un'inclinazione che non ne avrebbero neppure permesso la lettura al momento della ricostruzione posteriore al terremoto, nei sette anni che precedettero la definitiva distruzione della città.

Se tale ipotesi fosse corretta – ma servono a mio avviso ulteriori riscontri di carattere archeologico –, l'originalità completa del documento, sia dal punto di vista linguistico, sia da quello materiale, aggiungerebbe ancora maggiore interesse alle valutazioni che se ne possono trarre. In ogni caso in questa sede, al di là delle vicende di conservazione del supporto materiale, si intendono prendere in considerazione gli aspetti giuridici più rilevanti che emergono dalla lettura dell'epigrafe

²³ Vd. nt. 15 e nt. 21.

²⁴ K. McDonald, *The Testament of Vibius Adiranus*, in *JRS* 102, 2012, 40 ss.

²⁵ E. Campanile, *Le iscrizioni osche di Pompei attribuite al periodo della guerra sociale*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore* (a c. di A. Storchi Marino, L. Breglia Pulci Doria e C. Montepaone) 2, Napoli 1996, 361 ss.

²⁶ Anche P. Guzzo, *Alla ricerca della Pompei sannitica*, *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Roma 2000, 107 ss.

per un fattivo riscontro e confronto con l'evoluzione del diritto romano, che poté essere in quell'epoca parallela o anche incidente, ma mai sovrapponibile: è quindi evidente che ogni conclusione dovrebbe prescindere dalla pur scusabile attitudine del giusromanista a volere in un certo qual senso "romanizzare" gli istituti di altre comunità di tradizione autonoma, propensione che dipende ovviamente anche dalla sfortunata penuria nella quantità delle fonti giuridiche di matrice italica.

Tutto ciò, inoltre, viene complicato dal fatto che l'epoca di cui trattiamo vide l'egemonia romana imporsi in modo via via crescente verso sud: al di là di una pressione politica concreta e sempre più cogente, vi era anche una spiccata spinta emulativa dell'area italica nei confronti di Roma stessa: tale emulazione doveva incarnarsi in un adeguamento del costume e del gusto architettonico, ma anche nel campo linguistico e giuridico. Nel contempo alla spinta verso l'omologazione di contrapponeva quella di rispetto e conservazione delle tradizioni locali.

Purtroppo l'esiguità delle fonti ci impedisce di valutare appieno se talune caratteristiche delle formule giuridiche fossero tratte in blocco dagli usi romani, oppure se fossero comuni a tutta l'area italica, e, soprattutto, in quale misura vi fossero delle peculiarità proprie dei vari popoli italici, fermo restando il fatto che spesso ogni ipotesi è resa ardua dalla forte disomogeneità tra le varie città.

3. Dopo queste osservazioni preliminari di ordine storico e archeologico, ora si prenderanno in considerazione gli elementi giuridici del testo: si riporta la trascrizione in caratteri latini del testo osco, mentre in nota vi è la traduzione latina di Rosenberg in cui si è deliberatamente lasciato in osco il termine *Vereiiia* a causa dei dubbi legati al suo significato, problema la cui risoluzione peraltro sarebbe di grande rilievo in riferimento alla presente indagine.

*V. Aadirans V. eǵiuuam paam
Vereiiā Púmpaiianā trístaa
mentud deded, eǵsak eǵiuuad
V. Viinikiis Mr. Kvaísstur
Púmpaiians trúbium ekak kúmben
nieis tanginud úpsannam
deded ísídum prúfatted²⁷.*

²⁷ V. Adirans V. F. pecuniam quam
Vereiiā Pompeianae testa-
mento dedit – ea pecunia
V. Vinikis Mr. F. quaestor Pom-
peianus domum hanc con-
ventus sententia faciendam
dedit, idem provabit (Rosenberg 2011, p.)

L'epigrafe, eccezionalmente conservata, rende note le ultime volontà di *Vibis Aadirans*, figlio di Vibio²⁸. Si trattava evidentemente di un facoltoso membro della cittadinanza pompeiana, in grado di destinare un'abbondante somma di denaro a un gruppo sovraindividuale: egli aveva stabilito tramite una disposizione di ultima volontà (*trístaamentud deded*) di lasciare del denaro (*eítiuvam*) alla *Vereiia* della città. Il testamento nella sua completezza non appare nell'iscrizione, che quindi non è affatto un esempio di quei ben noti testamenti incisi che si usava affiggere pubblicamente in area italiota²⁹, ma è al contrario la testimonianza di un'opera di evergetismo compiuta dal *de cuius* e di questa solamente si vuole dare atto nell'epigrafe. Rimane ignoto, quindi, quanto il lascito fosse incidente sull'intero asse ereditario: quest'aspetto, confinato alla sfera privata, viene omissso.

L'epigrafe non parla esplicitamente di un legato, ma tutto il tenore della frase, che appare nel suo complesso limitata al lascito patrimoniale destinato alla *Vereiia* (*eitiuvam paam Vereiiai ...*), oltre alla significativa espressione *trístaamentud deded*, che dovrebbe corrispondere (e il condizionale in un contesto così parco di informazioni è d'obbligo) all'espressione latina *testamento dedit*³⁰, inducono a supporre che si tratti di un lascito consistente in denaro, avente funzione assimilabile a ciò che, nell'accezione romanistica, viene definito *legatum*. Sembra chiaro comunque che non si tratti di una istituzione di erede, che avrebbe determinato il subingresso dell'erede nell'intera posizione del *de cuius*. Non desta alcun sospetto in merito il fatto che non venga menzionato né il nome degli eredi testamentari, né la presenza di altre clausole eventualmente contenute nell'atto, considerato lo scopo dell'oggetto e l'irrilevanza della questione in un documento redatto a fini pubblicitici in bel marmo travertino e appeso alla parete esterna di un edificio che poteva essere o pubblico, o, comunque, destinato a un vasto gruppo di cittadini³¹. Gli unici dati che potevano risultare significativi per i pompeiani, e che infatti furono inseriti nell'iscrizione, erano il nome del *de*

²⁸ Sull'onomastica osca, vd. in particolare M. Lejeune, *L'anthroponimie osque*, Paris 1976.

²⁹ A. Bencivenni, *Il testamento in Magna Grecia*, in *Simblos. Scritti di storia antica* 2, Bologna 1997, 9 ss.

³⁰ Pur mancando purtroppo ogni riferimento ai termini *legare* e a *legatum* (il che avrebbe costituito una preziosa testimonianza in merito a una presenza consolidata dell'istituto in area osca all'apoca), l'espressione latina *testamento dare* viene solitamente ad indicare un legato (vd. V.I.R. 5, sv. *testamentum*, 1032).

³¹ Interessante, come s'è visto, il confronto con l'epigrafe latina di *Titus Helvius Basila* (CIL X, 5056 = ILS 977), risalente probabilmente alla prima metà del I secolo d.C. e proveniente dalla stessa zona peninsulare, documento che appartiene allo stesso genere di «legato di beneficenza» cittadina. Vd. sul tema Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 424 e nt. 96; Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie* cit. 50 s. e da ultimo Signorini, *Questioni amministrative* cit. 158 e ss. che riassume anche il punto dell'indagine in dottrina.

cuius, munifico benefattore, collocato in testa all'epigrafe, e di Vibio Vinicio, questore pompeiano che si occupò dell'impiego del denaro e della concreta costruzione dell'edificio.

Oltre a costoro, essenziale l'indicazione dell'ente beneficiario, la *Vereia*, gruppo pluriindividuale, della cui ipotetica natura si tratterà in breve. Non a caso, dal punto di vista stilistico, si nota, anche per la sua eleganza compositiva, la sporgenza dei caratteri incisi sulla sinistra, realizzata dal lapicida o da colui che ha pensato alla grafica del documento, al fine di porre in evidenza la riga corrispondente, della prima lettera *V.*, indicante il *praenomen Vibis* sia nella prima riga, sia nella quarta ove vengono citati Adirano e Vinicio. Il documento, quindi, è stato ben congegnato, anche dal punto di vista epigrafico, per svolgere appieno la sua funzione comunicativa, che si fondava sulla rilevanza sia del benefattore, sia del magistrato incaricato di sovrintendere alla costruzione dell'edificio: d'altra parte è sufficiente uno sguardo a molte epigrafi pubbliche pompeiane in lingua osca per verificare la raffinata competenza dei lapicidi della città campana sin dal III-II secolo a.C.

L'assenza dell'indicazione dell'erede o degli eredi, a mio avviso, potrebbe essere indizio del fatto che il lascito appartenesse a una tipologia che, romanisticamente, si potrebbe ricollegare al *legatum per vindicationem*, quindi a un legato a effetto reali (proprio come quello di *Basila*), per cui l'oggetto del *de cuius* entra, senza che l'erede debba svolgere alcun attività in merito (oltre che sempre romanisticamente parlando quello di accettare l'eredità), direttamente nel patrimonio del legatario: al di là di queste considerazioni eminentemente comparatistiche, non ci si deve stancare di ripetere, tuttavia, che si possono avvicinare solamente analogicamente istituti apparentemente consimili e che non è opportuno operare sovrapposizioni tra culture che non si erano ancora effettivamente fuse, anche perché purtroppo la lacuna sul regime privatistico delle successioni nelle città osche è praticamente totale. Non v'è dubbio che nell'epoca in questione, Pompei subisse molto fortemente l'influsso romano (e la stessa parola *trístaamentud*, come vedremo, lo prova), ma non dobbiamo necessariamente credere a un adeguamento pedissequo al diritto privato romano.

Per vedere i più profondi cambiamenti nella società pompeiana, bisognerà attendere l'89 a.C. quando la città divenne colonia latina: nel II a.C. Pompei, fedele a Roma durante la guerra annibalica, godeva dello *status* di *civitas foederata*, e quindi tendeva molto spesso a imitare – lo si vedrà per le cariche magistratuali – la potente città laziale, ma non sappiamo quante resistenze legate alla tradizione osca o alle precedenti influenze greche³² permanessero ancora. Come

³² In merito al testamento in *Magna Graecia*, si veda il già citato lavoro di Bencivenni, *Il testamento in Magna Grecia* cit. 9 ss.

già accennato, non mi sembra, tuttavia, che il carattere dell'esposizione pubblica delle volontà testamentarie, tramite epigrafi, tipica del mondo magnogreco, possa essere messo in relazione con la lastra di *Vibius Aadirans*³³: credo, invece, che essa fosse stata concepita per l'esposizione pubblica e incisa in un materiale di pregio per il contenuto del lascito altamente significativo dal punto di vista evergetico a favore di una parte o di tutta la collettività pompeiana, e questo è comprovato dall'assenza di ogni altro riferimento al complesso del testamento di Vibio, che appare in tale contesto inutile, dato che ciò che si vuole compiere non è affatto dare pubblicità all'atto testamentario, ma comunicare in modo duraturo il gesto di generosità gratuita del testatore nei confronti dei propri concittadini.

La seconda parte dell'epigrafe (*eisak eitiuvad*) viene introdotta dalla ripresa del termine *eitiuvam* preceduto dall'aggettivo dimostrativo prolettico rispetto al relativo, caratteristica peculiare anche dei documenti normativi romani dell'epoca³⁴, così come di quelli italici: l'epigrafe, come spesso accadeva, è quindi costituita da un'unica lunga frase molto strutturata e ampollosa, divisa in due *cola* principali, nella quale viene spiegato nel dettaglio il destino del denaro lasciato da Vibio Adirano.

È da notarsi come fatto curioso che non v'è menzione di un'esplicita volontà del *de cuius* relativamente alla destinazione del denaro, e neppure delle intenzioni della *Vereia*, in quanto collettività beneficiaria del lascito. Al contrario, si sottolinea come il denaro sia stato gestito direttamente dal questore pompeiano Vibio Vinicio: su proposta di quest'ultimo, e grazie all'approvazione/decisione dell'assemblea della città, la *pecunia* viene destinata alla costruzione dell'edificio su cui poi è stata apposta l'epigrafe commemorativa. Alla edificazione dell'opera architettonica, nondimeno, sovrintende lo stesso Vinicio, approvando infine il suo compimento a regola d'arte. Il 'racconto' dell'iscrizione con elegante efficacia, pur apparendo ridondante dal punto di vista sintattico, in realtà bada a comunicare ciò che deve nei dettagli, e niente più di questo.

4. Il testo, dunque, cita una serie di elementi di indubbio rilievo per trarre degli indizi preziosi in merito all'esecuzione delle volontà di un privato cittadino che abbia inteso lasciare tramite testamento parte delle sue sostanze, consistenti non in beni immobili, ma in denaro, a una realtà sovraindividuale denominata *Vereia*. Gli altri elementi fondamentali citati nel documento sono il *tristaamentud*, il *tríbum* (ossia l'edificio costruito con il denaro), il *kva'sstur* di Pompei e il ruolo dell'assemblea/senato.

³³ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane* cit. 165 ss.

³⁴ Poccetti, *Sul formulario* cit. 178 ss.

Ora, nel prendere in considerazione gli elementi citati, e di cui si è già cominciato a dar conto in un precedente lavoro introduttivo³⁵, si cercheranno di mettere in evidenza in particolare i problemi giuridici che si sollevano a riguardo, in primo luogo partendo dal punto che qui maggiormente interessa, ossia la natura della *Vereia*.

Beneficiaria del lascito di Vibio Adirano è, infatti, la *Vereia* di Pompei, un'entità la cui natura è tuttora dibattuta, evidenziandosi con il tempo più i dubbi e le disomogeneità cronologiche, geografiche e tipologiche delle attestazioni, tutte comunque collegabili con il contesto italico, che non il reperimento di elementi identificativi chiari. Si comincia con il riportare molto brevemente le varie ipotesi in merito e affrontare, invece, più approfonditamente il problema giuridico fondamentale legato al testamento di *Aadirans*, ossia il ruolo della *Vereia* stessa come destinataria del lascito in questione.

Tale riflessione non può considerarsi distinta dalla presenza di altri due importanti dati di matrice pubblicistica messi in piena evidenza dall'epigrafe: la parte relevantissima assunta dal questore pompeiano – non per nulla messa in luce all'interno del documento più della *Vereia* stessa – e l'assenso/ decisione assunti dall'assemblea di Pompei. Non v'è dubbio che tali posizioni di spicco devono avere una ragione specifica, che è stata, a dire il vero, oggetto degli interrogativi di coloro che hanno preso in considerazione l'epigrafe, ma che non è mai stata analizzata con criteri strettamente giuridici.

In primo luogo è necessario dare conto delle principali teorie relative alla *Vereia*: se il Mommsen³⁶, valutata la serie di indizi che deponevano per una natura di carattere pubblicistico, addirittura proponeva un significato sovrapponibile a *res publica*, presto si propose per un'assimilazione con gruppi di età propri dell'antichità, come la *iuventus* romana e l'efebia greca. Tuttavia le evidenze archeologico-epigrafiche – che datano sicuramente dai primi decenni del IV secolo a.C. fino all'ultima testimonianza consistente proprio nel testamento di *Aadirans* – indussero a scartare tale ipotesi (sebbene la permanenza di essa sia molto tenace³⁷), perché i documenti sono decisamente poco compatibili con l'attività di simili associazioni giovanili: se si può trovare una spiegazione per

³⁵ Il già citato Biavaschi, *Elementi privatistici* cit. 85 ss.

³⁶ H. Rix, *Oskisch vereia à la Mommsen*, in *Gering und doch von Herzen. 25 indogermanistische Beiträge B. Forsman zum 65. Geburtstag* (a c. di J. Habisreiter, R. Plath, S. Ziegler), Wiesbaden 1999, 237 ss.

³⁷ Concetto ripreso, in un senso più esteso, ma sostanzialmente pertinente, anche più recentemente in J. P. Neraudau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979, 59 ss. e in J. Martínez-Pinna, *La inscripción itálica de Rapino: propuesta de interpretación*, in *ZPE*. 120, 1998, 203 ss.

un elmo che reca incisa l'appartenenza alla *Vereia* di Metaponto, ritrovato però in Sicilia, più difficile giustificare il significato di epigrafi che indicano l'innalzamento di monumenti statuari in onore di divinità, la posa del pavimento di un tempio, addirittura l'uso o la proprietà di una fonte in un territorio abbastanza lontano dalla città di riferimento³⁸.

Sorse a quel punto la convinzione che la *Vereia* fosse un gruppo militare pubblico o privato legato a una determinata città, che svolgeva servizio di mercenariato specialmente in area magnogreca. L'ipotesi, proposta per la prima volta da La Regina³⁹, che si trattasse di compagnie di cavalieri, arte militare nella quale soprattutto i cumani erano particolarmente versati (svariate le epigrafi attestanti l'isituto a Cuma), ebbe seguito, sebbene molto presto altri studiosi, come Tagliamonte⁴⁰, proposero di valutare più ampiamente il termine e pensare a piccoli manipoli di carattere militare, anche di fanteria. Soprattutto fu dibattuta l'assimilazione della *Vereia* con compagnie di ventura di modello ellenistico, rispetto all'identificazione di un'istituzione autoctona, di stretta peculiarità italica.

La considerazione del reperimento di alcune epigrafi che collegano la *Vereia* ad attività pacifiche, soprattutto nell'epoca più tardiva, ha indotto, anche a ipotizzare una natura della stessa più affine ai *collegia* professionali o anche a una sua progressiva smilitarizzazione, mano a mano che aumentava l'influenza romana e cambiava il profilo istituzionale delle città italiche.

Un punto di rilievo, ma non ancora chiarito, consisterebbe nello scoprire se tale entità possa essere stata di natura privata, simile ai *collegia* o alle corpo-

³⁸ S. Bourdin, *Un nouveau timbre osque de Trebis Arronties à Tricarico*, in *MEFRA*. 116.1, 2004, 293 ss.; G. Rocca, *Una iscrizione inedita della Sicilia e l'epigrafe Ve 192*, in *MEP*. 10, 2007, 9 ss.

³⁹ A. La Regina, *Appunti su entità etniche e strutture istituzionali nel Sannio antico*, in *AION* (archeol.) 3, 1981, 129 ss.

⁴⁰ G. Tagliamonte, *Alcune considerazioni sull'istituto italico della vereia*, in *La parola del passato* 44, 1989, 361 ss.; E. Campanile, *Note sulle compagnie di ventura osche*, in *Athenaeum* 81, 1993, 601; Id., *I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia*, Roma 1994; Id., *Rapporti tra società di immigrazione e mercenari italici nella Sicilia greca del IV secolo a.C.*, in *Confini e frontiera nella grecità d'Occidente. Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia*, Taranto 3-6 ottobre 1997, Napoli 1999, 547 ss.; Id., *Ordinamenti politici e istituzioni nel Sannio preromano*, in *Cumae. Le conferenze del premio E.T. Salmon* (a c. di G. De Benedittis) 3, Campobasso 2000, 57 ss.; G. Tagliamonte, *I mercenari italici, in Popoli dell'Italia antica. Gentes fortissimae Italiae. Samnium, Latium et Campania. Storia, archeologia e numismatica. Atti del Convegno, Atina, 29 ottobre 2000* (a c. di G. Tagliamonte), Cassino 2000, 1 ss.; S. Péré Noguès, *Mercenaires et mercenariat en Sicilie: l'exemple campanien et ses enseignements*, in *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.)*. Arte, prassi e teoria della pace e della guerra. Atti delle quinte giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo. Erice, 12-15 ottobre 2006 (a c. di M.A. Vaggioli, C. Michelini), Pisa 2006, 483 ss.

razioni che vennero a crearsi a Roma, oppure pubblica. Spesso l'origine pubblicistica è stata proprio sostenuta a causa dell'intervento, citato nel testamento di Adirano, del questore pompeiano e dell'assemblea per utilizzare il denaro in un'opera architettonica e per approvarne la realizzazione.

Per quanto riguarda il termine *trīstaamentud*, esso viene menzionato alla linea 2-3, al caso ablativo singolare: sulla sua origine non vi è ancora accordo tra i linguisti: nessun dubbio, tuttavia, che esso significhi testamento, o almeno ciò che a Pompei si intendeva per testamento nel II secolo a.C. Esso, collegato al concetto di terzietà, che fu assai produttivo in ambito giuridico nella lingua latina, è praticamente un *apax* in osco, a parte la presenza della stessa radice in *trstus*, «*testes*» (caso nominativo plurale), attestato in un altro documento epigrafico⁴¹.

La parola presente nel lascito di Adirano, tuttavia, presenta ulteriori problemi, tra cui in primo luogo la presenza del formante *mentum*, che è peculiare del latino e la dittografia vocalica – *aa*, che rappresenta un *unicum* in posizione non iniziale nella lingua osca, al punto da aver indotto taluno a credere in un errore materiale dell'incisore⁴²: il punto focale del dibattito, particolarmente importante per l'analisi giuridica, è se il termine in questione fosse almeno parzialmente di origine osca, quale fosse l'apporto del latino e a quale epoca esso risalisse⁴³.

⁴¹ Vetter 5 = Rix, ST Po. Si tratta di una *defixio*, la quale tuttavia presenta un trattamento ortografico differente, dovuto, secondo Poccetti, *Oscos trīstaamentud* cit. 150 ss., probabilmente alla diversa epoca della esecuzione di quest'ultimo (precedente alla riforma ortografica dell'osco, risalente alla fine del IV secolo a.C.). Vd. Poccetti, *ibid.* 153: «In questa prospettiva *trstus* riesce senza difficoltà ad allinearsi a *trīstaamentud* dietro il semplice riconoscimento di una grafia ellittica della vocale protosillabica, della quale sussistono numerosi esempi in documenti in alfabeto osco, etrusco e latino dall'area dialettale».

⁴² G. Thurneysen, *Italisches. I. Die Betonung des Oskischen*, in *Glotta* 1, 1909, 242.

⁴³ Una più ampia trattazione della diatriba in Poccetti, *Oscos trīstaamentud* cit. 1982-3, 150-1. Per sintetizzare, si può riferire che, mentre Devoto, *Gli antichi italici*, Firenze 1931, 168, credeva e credette fino alla fine, in uno sviluppo autonomo delle due parole all'interno delle due lingue (quella osca derivata da un verbo **trīstaum* non attestato, ma ricostruibile), nello stesso periodo E. Goldmann, *Das Alter des römischen Testaments*, in *ZSS.* 51, 1931, 223 ss., non convinto dalla possibilità dello stesso esito giuridico in modo autonomo nelle due lingue, proponeva un ingresso del termine latino nell'osco risalente ad epoca molto antica, addirittura al VI secolo a.C., per giustificare la sillaba iniziale *tri* che si sarebbe trovava ancora nella parola latina solo sino a quell'epoca. I linguisti avevano subito rigettato l'ipotesi mommseniana (Mommsen, *Zur Lehre* cit. 304) di un prestito dal latino *testamentum* perché non compatibile con le leggi fonetiche dell'italico. È impossibile addentrarsi qui nell'ampia discussione che percorre la storia della romanistica in merito all'origine del testamento o alle molteplici proposte congetturali su una datazione dello stesso. I sommi capi della diatriba sono tracciati in Scherillo (Gnoli), *Corso di diritto romano. Il testamento* cit. 180 ss. Scherillo riteneva personalmente che la più antica forma testamentaria, il *testamentum calatis comitiis*, dal momento che aveva la funzione di nominare un *heres*, «facendo entrare qualcuno nella *familia*, nella posizione di *suus*», non potesse accogliere legati o altre di-

Senza dubbio la presenza di una sola attestazione, seppur all'interno della ben nota penuria di fonti giuridiche privatistiche osche, non contribuisce certo a dimostrare un'influenza così antica del diritto romano, eppure è anche vero che la presenza del formante *mentum* è assai sospetta nell'osco. Poccetti risolveva la questione pensando a un'interferenza tra un elemento base indigeno *trístaa-* (in cui tuttavia la dittografia fosse dovuta a riproduzione della struttura fonologica latina)⁴⁴ e il suffisso *mentum* latino, che sarebbe stato introdotto nell'osco del II secolo a.C.⁴⁵.

Accolta l'ipotesi di Poccetti, è comunque impossibile identificare con una qualche sicurezza la data dell'ingresso del termine nel vocabolario osco, fermo restando che, come si accennava poco sopra e come è stato messo in evidenza recentemente dallo stesso Poccetti, non ci è noto quanta parte ebbe, nello sviluppo del diritto successorio osco, l'influsso romano e quanta parte ebbe quello dei testamenti magnogreci o anche un'evoluzione specificamente osca⁴⁶. L'ambito semantico di *testamentum* in latino, limitato a una sfera assai specifica e puntuale, è in realtà uno sviluppo quasi inaspettato, dal momento che un sostantivo originariamente di significato generico, quale negozio in cui è richiesta la presenza di testimoni o prestazione di testimonianza (una modalità profondamente

sposizioni di carattere personale o patrimoniale (la possibilità di disporre dei propri beni tramite legati è tuttavia già citata nella Legge delle XII Tavole e non è chiaro se con quella sia stata introdotta o piuttosto consolidata). Vd. anche Gai., 2.101; G. Dulckheit, *Plus nuncupatum, minus scriptum. Ein Beitrag zur Entwicklung des römischen Testamentsrecht*, in *ZSS.* 83, 1953, 179; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 716 s.; Brutti, *Il diritto privato* cit. 389 s. A mio avviso la teoria di Goldmann non tanto è improponibile perché il testamento nel VI secolo era atto ben diverso da quello classico, cui sembrerebbero ricondursi alcuni caratteri di quello di Vibio Adirano, dal momento che i rapporti tra Roma e Pompei si fecero progressivamente più stretti e così sempre più presente poteva essere l'influenza della prima in ogni campo, quanto perché mi pare decisamente improbabile che Roma avesse già in epoca regia, in particolare nei confronti di città del Sud ove i contatti con la cultura greca erano secolari, la forza di introdurre un istituto giuridico del quale sarebbe stato addirittura recepito il termine latino. Le conclusioni di Goldmann sarebbero state cariche di significato per la storia del diritto perché avrebbero comportato non tanto la grande antichità dell'istituto del testamento, ma, soprattutto, l'ipotesi della capacità di Roma all'epoca di influenzare aree italiche neppure particolarmente prossime geograficamente e vicine, invece, a centri culturali di rilevanza notevole, si pensi a Napoli, fatto quest'ultimo che a me pare ancora più cogente del precedente per escludere la proposta, pur suggestiva, del giurista tedesco.

⁴⁴ P. Poccetti, *Sul formulario dell'epigrafia ufficiale italica*, in *Athenaeum* 6, 1983, 178 ss.: «... la segnalazione della lunghezza vocalica poteva apparire naturale a chi volesse riprodurre la struttura fonologica della parola latina, avendo la consapevolezza della perfetta corrispondenza formale tra modello e replica».

⁴⁵ In epoca ben più tarda rispetto a quella ipotizzata da Goldmann, il vocabolo, con l'accezione propria del periodo romano classico: *trístaamentud* sarebbe quindi definibile come un calco parziale del latino.

⁴⁶ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni* cit. 165 ss.

diffusa nei negozi originari di diritto romano)⁴⁷, si è agganciato, invece, in modo assai limitativo, a un singolo istituto, il testamento appunto. Più che improbabile, è quasi impossibile che tale fenomeno si sia verificato parallelamente anche nella lingua osca e quindi è chiaro che si tratta di una termine proveniente dalla tradizione giuridica romana.

Tuttavia, a mio avviso, la necessità di avere un mezzo giuridico di disposizione dei propri beni *post mortem* si pone, seppur in diverso modo, in tutte le culture ove vi sia una sviluppata considerazione del rispetto della volontà individuale, e quindi è probabile che la società osca, in un periodo non ancora soggetto a una influenza giuridica romana totalizzante, avesse prodotto in questo campo dei caratteri peculiari autoctoni, forse non particolarmente differenti nella sostanza da quelli che ebbero il sopravvento a Roma: mano a mano che il tempo trascorreva, la più raffinata, o forse solo la più efficiente, riflessione giuridica romana avrebbe potuto facilmente inglobare il sostrato della tradizione osca, ma non è detto che l'influenza sia stata necessariamente a senso unico: forse qualcuna delle caratteristiche proprie della successione osca possono essere in qualche modo penetrate nel mondo romano.

Per somma sfortuna dei posteri, l'epigrafe, che d'altra parte presenta caratteri stilistici e completezza testuale davvero notevoli, lascia zone d'ombra dal punto di vista contenutistico che ne impediscono una totale comprensione: per esempio essa, come è comprensibile per una lapide che doveva essere cementata nella parete esterna di un edificio, cita quest'ultimo genericamente come *eisak tríbúm*, «questa costruzione», senza specificare quale ne fosse la destinazione. I resoconti relativi al ritrovamento la identificano come una lastra collocata sul muro perimetrale orientale dell'edificio in questione, il quale, oltretutto, fu ricostruito dopo il distruttivo terremoto del 63 d.C. in posizione diversa rispetto all'originale, per lasciare maggior spazio all'area del tempio di Iside⁴⁸, cosicché il muro in cui risultava murata costituiva anche la parete posteriore della Curia Isiaca.

Purtroppo la natura e lo scopo della costruzione risultano di difficile comprensione⁴⁹: le sue denominazioni di «Palestra Sannitica», «Palestra di Vinicio»,

⁴⁷ Come spiega esaurientemente G. Facchetti, *All'origine del testamentum*, in *Index* 30, 2000, 227 ss.

⁴⁸ Poccetti, *Il testamento* cit. 242: l'autore elenca questo tra i principali elementi che inducono a pensare che l'epigrafe fosse una copia dell'originale. In effetti la collocazione della stessa non può essere quella originaria: arduo stabilire se il muro fosse stato completamente distrutto dal sisma – e questo porterebbe a ritenere necessariamente distrutta anche la lastra originaria – oppure se un grave danneggiamento abbia indotto ad approfittare della necessità della parziale ricostruzione per modificare la struttura dell'edificio a favore dell'area isiaca.

⁴⁹ Sull'argomento F. Pesando, *Domus. Edilizia privata e società pompeiana fra il III e il I secolo a.C.*, Roma 1997; P. Guzzo, *Alla ricerca della Pompei sannitica*, in *Studi sull'Italia dei*

«Portico di Vinicio» derivano proprio dall'epigrafe ivi ritrovata e da quella soltanto, mentre la struttura architettonica, relativamente piccola, non permette di identificare con alcuna certezza la costruzione come una palestra, ipotesi che derivava più che altro da una riflessione *a posteriori* legata proprio all'interpretazione di *Vereia* come gruppo giovanile assimilabile alla efebia greca o ai gruppi della *iuventus* romana.

Tale conclusione si fece sempre più volatile nel momento in cui si riaprì il dibattito sulla *Vereia*: rimanendo sempre presente la convinzione che l'edificio avesse la naturale destinazione di centro di aggregazione, di riunione dei membri della *Vereia*, si potrebbe pensare sia a un luogo dalle finalità ludico-ricreative, quanto a una costruzione destinata all'incontro a scopo organizzativo-decisionale del gruppo in questione.

Non vanno sottovalutate le dimensioni assai ridotte dell'edificio, che già Campanile⁵⁰ metteva in evidenza come incompatibili, a suo parere, con l'attività ginnica della popolosa gioventù pompeiana⁵¹: esse divengono a loro volta elemento di riflessione e base per ipotesi in merito al numero dei membri della *Vereia* stessa, naturalmente se si è dell'idea che l'edificio fosse destinato all'aggregazione dell'intero gruppo, piuttosto che a uno scopo specifico gestito da una parte di esso. Anche se si può ipotizzare la ragione dell'intervento amministrativo del questore principalmente nella rilevanza economica della specifica disposizione del *de cuius* («... la procedura testimoniata dall'iscrizione Ve 11 non può giustificarsi che in rapporto alla specificità della situazione in cui si attesta, vale a dire all'esigenza di attribuire una degna destinazione ad un lascito

Sanniti, Roma 2000, 107 ss.; E. Curti, *Spazio sacro e spazio politico nella Pompei preromana, in Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra il IV e il III sec. A.C.* Atti della Giornata di Studio, Venosa 13-14 maggio 2006, Lavello 2009, 497 ss.; da ultimo A. Avagliano, *Il ginnasio di Vibio Adirano e la vereia. Con una nota sulla domus publica di Pompei*, in AA. VV. (a c. di P. G. Themelis), *Pompei/Messene: il doriforo e il suo contesto*, Napoli 2013, 67 ss., è propensa a ritenere che la cd. piccola palestra sannitica fosse effettivamente un ginnasio.

⁵⁰ E. Campanile 1979, 32 e nt. 50, sulla scorta dei rilievi archeologici di Onorato *La sistemazione stradale del quartiere del foro Triangolare di Pompei*, in RAL. serie VIII, 6, 260 ss, 1951, p. 150 ss.: entrambi accoglievano un'ipotesi di datazione intorno al 100 a.C. (vd. anche M. F. Petracchia Lucernoni, *I questori municipali dell'Italia antica*, Roma 1988, 70 s. Sulla stessa linea, in merito alle funzioni del *tribum*, Tagliamonte, *Alcune considerazioni*, 369 s.

⁵¹ Il confronto con le dimensioni della c.d. Grande Palestra, posta nella vicinanza, è essenziale, essendo decisamente improbabile che nel torno dei decenni che separano la costruzione dei due edifici la consistenza della *iuventus* di Pompei fosse così aumentata. Inoltre è necessario considerare lo spazio che l'attività ginnica necessariamente richiede per il suo espletamento; non per nulla un altro edificio, utilizzato sicuramente come *gymnasium* e situato nei pressi delle Terme Stabiane, era di più ampie dimensioni: l'antichità di quest'ultimo è dimostrata dal rinvenimento di un'epigrafe (CIL X, 829) che attesta il restauro dello stesso risalente alla metà del I secolo a.C.

piuttosto consistente devoluto alla *Vereia* e di garantirne la corretta amministrazione»⁵²), tuttavia, dal punto di vista giuridico non si può evitare di pensare alla natura successiva dell'atto e quindi al problema, che fu notevole nell'ambito del diritto romano, della capacità di succedere delle *incertae personae* e degli *incerta corpora*⁵³, problema di non piccole dimensioni per l'opportunità delle stesse di ricevere beni per via successiva.

Per quanto riguarda la figura del *kvaísstur*, in diverse epigrafi ritroviamo la presenza di un magistrato pubblico per il controllo di un'opera architettonica o per una dedicazione di carattere religioso, ma si è notata la peculiarità per cui appare la delibera dell'assemblea e l'approvazione finale dell'esecuzione dell'opera. Come è subito apparso evidente per coloro che si sono occupati delle magistrature italiche, la presenza del *kvaísstur* a Pompei, sin dall'aspetto terminologico, è frutto dell'influenza dell'ordinamento magistratuale romano⁵⁴. Ciò nonostante, le attestazioni relative al questore a Pompei scompaiono poco tempo dopo la trasformazione della *civitas foederata* in *colonia* ai tempi di Silla⁵⁵: tale rapida sparizione è stata considerata misteriosa⁵⁶, infatti verrebbe abolita una magistratura che sarebbe sorta proprio per emulazione di quella romana. Le ragioni di tale scomparsa riposano senza dubbio nel nuovo riassetto politico-sociale: alcune iscrizioni in latino menzionano ancora tale magistratura nei primi tempi della trasformazione da *civitas foederata* a *co-*

⁵² Poccetti, *Il testamento* cit. 241 s.

⁵³ Volterra, *Istituzioni* cit. 712 ss.; Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 420 ss.; Orestano, *Il problema delle persone giuridiche, passim*; Talamanca, *Istituzioni* cit. 716 ss.

⁵⁴ S. Weinstock, *Zur oskischen Magistratur*, in *Klio* 24, 1931, 235 ss.; G. Camporeale, *La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre*, in *AATC*. 21.7, Firenze 1957, 33 ss.; E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali dell'Italia antica*, Pisa 1979; A. L. Prosdocimi, *Questura italica e questura romana. I cvestur farariur «questori del farro» di Mevania e gli homonus duir puri far eisurent «i due uomini che faranno la questua del farro» di Gubbio*, in *AIV*. 113, 1983, 169 ss.; R. Scuderi, *Significato politico delle magistrature nelle città italiche del I secolo a.C.*, in *Athenaeum* 60, 1989, 117 ss.; F. Senatore, *Quattuorviri aediles nella colonia romana di Pompei?*, in *ZPE*. 119, 1997, 283 ss.; L. Cappelletti, *Magistraten und politische Institutionen im vorrömischen Italien*, in *Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages. Salzburg 11.11-13.11.2004* (a c. di M. Frass), Wien 2006, 35 ss.; Senatore, *Quaestores parricidii in un'iscrizione sannita di Pompei (in margine alla rilettura di Ve 31 = Rix Po 56 e Po 57)*, in *Oebalus* 1, 2006, 101-111; Cappelletti, *Le magistrature italiche. Status quaestionis, problemi, prospettive*, in *Index* 39, 2011, 429 ss.

⁵⁵ H. Mouritsen, *Elections, Magistrates and Municipal élite. Studies in Pompeian Epigraphy*, Roma 1988, 70 ss.; E. Lo Cascio, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana. Le vicende istituzionali*, in *Aa. Vv.* (a c. di M. Cébeillac Gervasoni), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Grecques à Néron. Actes de la Table Ronde de Clermond-Ferrand 28-30 novembre 1991*, Naples-Rome 1996, 111 ss.

⁵⁶ M. F. Petracchia Lucernoni, *I questori municipali dell'Italia antica*, Roma 1988, 72.

lonia, ma si tratta degli ultimi fuochi di una istituzione in via di estinzione⁵⁷.

Nello studiare le competenze di tale soggetto, all'epoca della Pompei *civitas foederata*, è stato necessario ricorrere alle fonti epigrafiche, le quali peraltro offrono un quadro chiaro di ciò che i due *quaestores* pompeiani dovevano compiere.

Si noti il punto, di indiscutibile interesse, per cui il *kvaíststur* Vinicio viene definito *Púmpaítans*, in modo forse non completamente pleonastico: anzi, si potrebbe ipotizzare che tale specificazione discenda dalla volontà di distinguerlo dai magistrati della *Vereíia*, pure esplicitamente attestati. Ritengo che si possa ipotizzare che l'aggiunta di *Púmpaítans*, in particolare nel caso del lascito di Vibio Adirano, ove beneficiaria è proprio la *Vereíia*, discenda appunto dalla precisa volontà di distinguere il magistrato cittadino da quelli della *Vereíia* stessa: anche nel caso in cui quest'ultima dovesse coincidere con l'insieme dei cittadini dediti a una certa attività militare, oppure a tutti i cittadini potenzialmente in armi, o anche nell'ipotesi per cui a scopo di controllo fossero posti a capo di essa proprio i magistrati cittadini, tale dichiarata distinzione sarebbe comunque significativa del ruolo del singolo magistrato nella specifica occasione. Per quanto riguarda l'assemblea, considerata la forte disomogeneità dell'organizzazione istituzionale nell'area osca, non è stato ancora chiarito con precisione se essa a Pompei riguardasse tutti i cittadini (maschi e puberi ovviamente) oppure se fosse una sorta di senato⁵⁸. Certo è che essa rappresenta un'istituzione di importanza capitale per l'approvazione dei lavori pubblici.

⁵⁷ Questo fatto indurrebbe a riflettere sul ruolo che il *kvaíststur* aveva nella Pompei sannitica, ruolo che doveva essere assai significativo all'interno dell'ordinamento precolonario: forse, nonostante il termine «*kvaíststur*» fosse un latinismo, la magistratura in oggetto era divenuta un emblema della tradizione cittadina e poteva essere per vari aspetti caratterizzata da tratti di peculiarità osca che i Romani si adoperarono presto a cancellare, oppure, più semplicemente, le competenze della questura si sovrapponevano a quelle di altre magistrature di nuova introduzione e quindi, divenuta inutile, essa venne soppressa.

⁵⁸ P. Castrén, *Ordo populusque Pompeianus. Policy and Society in Roman Pompeii*, Roma 1975; U. Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in Aa.Vv. (a c. di M. Cébeillac Gervasoni), *Les bourgeois municipales italiennes aux II et I siècles av. J. C. Naples 7-10 décembre 1981*, Paris-Naples 1983, 59 ss.; J. Nicols, *On the Standars Size of the Ordo Decurionum*, in *ZRG*. 105, 1988, 711 ss.; G. Amodio, *Alcune osservazioni sulle curie municipali nelle città dell'Occidente romano*, in *ZPE*. 120, 1998, 233 ss.; Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: Le Latium et la Campanie*, Roma 1998; G. Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *CCG*. 14, 2003, 173 ss.; R. Antonini, *Ettuns a Pompei. Un frammento di DNA italico*, in *Pompei, Capri e la Penisola Sorrentina. Atti del V ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia, Pompei, Anacapri, Scafati, Castellammare di Stabia - ottobre 2002-aprile 2003*, Capri 2004, 273 ss.

6. Il lascito di Vibio Adirano dimostra con evidenza nel II secolo a.C. la destinazione di una sorta di legato a un ente sovraindividuale, istituto giuridico che viene normalmente (ma non uniformemente)⁵⁹ considerato non utilizzabile con tale scopo a Roma prima dell'inizio del principato per le *civitates* e, nel caso dei *collegia*, addirittura prima del II d.C. D'altra parte non si può certo affermare che il sistema testimoniato da Vetter⁶⁰ 11 fosse semplice e rettilineo: la *Vereia*, indubbia beneficiaria del lascito, non pare decidere autonomamente sull'impiego del denaro liquido a lei devoluto da Adirano, ma la decisione sulla costruzione del *tríbúm* discende direttamente dal magistrato cittadino e dall'assemblea, che gestiscono *in toto* il denaro: il ruolo del questore appare, quindi, essenziale, così come l'approvazione dell'assemblea e infine l'attestazione del controllo del magistrato stesso nei confronti della realizzazione 'a regola d'arte' dell'opera fatta eseguire, un aspetto particolare quest'ultimo sicuramente molto significativo.

È evidente l'attento interesse della cittadinanza per un soddisfacente 'sfruttamento' del lascito: la presenza di un *iter* complesso e preciso è teso a legittimare la specifica fattispecie e quindi a permettere la ricezione del legato da parte della *Vereia*. Tutte le apparenze conducono a credere che si trattasse di una collettività di individui di grande rappresentatività all'interno della comunità, tale da assumere un ruolo pubblicistico all'interno della società.

Dato di fatto oggettivo rimane sostanzialmente il messaggio del testo epigrafico, che, a mio avviso, per la sua rilevanza e il suo carattere di documento pubblicamente esposto su un edificio di rilievo, oltre che per l'attenzione con cui tutta la fattispecie concreta è presentata, difficilmente poteva essere affetto da una qualche forma di atecnica imprecisione: certamente il lascito di Vibio Adirano nei confronti della *Vereia*, la quale, qualsiasi sia l'interpretazione che se ne faccia, non può che essere ritenuto un *corpus* di carattere collettivo, era lecito *ab origine*. È curioso il fatto che la prima testimonianza simile romana che conosciamo sia un'altra epigrafe, proveniente anch'essa dal territorio di tradizione sannitica, quello di *Atina*.

Le testimonianze sono troppo poche per mettere in campo ipotesi di largo respiro, tuttavia il lascito di Vibio Adirano, così come quello di *Basila*, è testimoniato da un'epigrafe completa, di grande pregio, in ottimo stato di conservazione e di destinazione pubblica. Ci si potrebbe allora chiedere, attendendo conferme da nuove evidenze archeologico-epigrafiche, se tali documenti siano ciò che sopravvive di una tradizione osca assai risalente, la punta dell'*iceberg* di un costume che determina evidentemente una ricaduta di tipo giuridico.

⁵⁹ Si ricordi il parere citato del Mommsen a inizio lavoro.

⁶⁰ E. Vetter, *Handbuch der italischer Dialekte*, Heidelberg 1953.

Per queste ragioni il testo dell'epigrafe pompeiana è decisamente prezioso, sollevando interrogativi che, purtroppo, non possono essere pienamente chiariti a causa delle incertezze e dai dubbi nel valutare il tipo di influenza che concretamente Roma esercitò sulla *civitas foederata* di Pompei prima della Guerra Sociale, in particolare, riguardo a questioni specifiche come questa, in cui la tradizione epicoria poteva avere un qualche imponderabile peso.

È evidente che, dopo tutte queste riflessioni, sorge spontanea la domanda se sia opportuno concludere che nel diritto osco, o quanto meno, nel diritto in uso nella Pompei sannitica, nel II secolo a.C., fosse possibile realizzare ciò che nel diritto romano non lo fu, almeno dal punto di vista dei giuristi (si è visto che le fonti epigrafiche e letterarie sono molto meno univoche⁶¹), ancora per molto tempo: ossia di istituire legatario, da parte di un privato, un ente collettivo probabilmente strettamente legato alla *civitas* e forse costituito da una parte importante dei *cives*. E la risposta, allo stato dei fatti, non può che essere positiva.

Paola Biavaschi
Università di Milano
paola.biavaschi@unimi.it

⁶¹ Ma nessuna di esse risale all'epoca in questione.

